Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 gennaio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1280**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico, nel comune di Osimo (Ancona). Pag. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1281**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Locorotondo (Bari) . . . . Pag. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1282**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Matera . . Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1283**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, nel comune di Tolentino (Macerata) . . . . Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.
Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Ascoli Piceno Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.
Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rovigo . . . . Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967.
Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bari . . . . Pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.
Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Taranto . . . . . . Pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967.
Costituzione del consorzio di rimboschimento tra lo Stato ed il comune di Maratea (Potenza) . . . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1967.
Prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari per gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69 . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 . . . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « L'Unione », con sede in Sesto Cremonese (Cremona), e nomina del commissario liquidatore. Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma . . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 . . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Emissione dal 1° gennaio al 29 febbraio 1968 di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi . . Pag. 95

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 97

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 97

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 97

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 97

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 97

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 97

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 97

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 97

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 97

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 97

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 98

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Roccapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 98

Autorizzazione al comune di Andria al assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 98

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 98

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 98

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Acquisto di formaggio grana parmigiano-reggiano di produzione 1967 da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo . Pag. 99

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini: « Bianco della Parrina » - « Rosso della Parrina » . Pag. 99

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Valenza (Alessandria) . Pag. 100

Esito di ricorso . . . . Pag. 100

Ministero del tesoro:

Esito di ricorsi . . . . Pag. 100

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 100

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Costituzione della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato Pag. 101

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo . . . Pag. 101

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 101

Ufficio veterinario provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . Pag. 102

Ufficio veterinario provinciale di Pavia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia . . Pag. 102

Ufficio veterinario provinciale di Caserta: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta . . . . Pag. 103

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1967, n. **8.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1965 . . . . . Pag. 103

LEGGE PROVINCIALE 11 dicembre 1967, n. **9.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1967 . . . . Pag. 104

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1280.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico, nel comune di Osimo (Ancona).

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Amministratore apostolico di Osimo in data 4 aprile e 30 maggio 1966, integrati con dichiarazione del 4 ottobre stesso anno, relativi alla erezione della parrocchia di S. Domenico, in frazione Padiglione del comune di Osimo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1281.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Locorotondo (Bari).

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostuni in data 1° marzo 1967, integrato con due dichiarazioni del 27 maggio 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Lamie Olimpie del comune di Locorotondo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1282**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Matera.

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 11 ottobre 1966, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 27 novembre 1966 e 27 febbraio 1967, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Matera.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1283**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, nel comune di Tolentino (Macerata).

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 1° dicembre 1965, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 25 agosto 1966 e 1° marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, in contrada Pianciano del comune di Tolentino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1914, n. 1367, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della provincia medesima;

Visto il decreto presidenziale 2 giugno 1962, con il quale fu rinnovata la durata del consorzio stesso per un periodo di dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, con l'annuo contributo statale di lire 1.300.000, in corrispondenza alle quote contributive di L. 1.000.000 dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e di L. 100.000 ciascuno da parte dei tre comuni di Acquasanta Terme, Montefortino e Roccafluvione;

Vista a deliberazione n. 167, in data 18 ottobre 1965, con la quale il consiglio provinciale di Ascoli Piceno ha determinato di elevare il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, restando invariata la quota contributiva dei predetti comuni consorziati;

Considerata la opportunità di effettuare l'analogo aumento del contributo statale, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo di bilancio;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967 — registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65 —, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del medesimo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno con regio decreto 8 dicembre 1914, n. 1367, viene elevato — a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso — a L. 2.300.000 (duemilionitrecentomila) annue.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota complessiva da parte degli enti locali consorziati.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 306

(13231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1939, n. 500, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Rovigo, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della provincia medesima;

Visto il decreto presidenziale 16 febbraio 1960, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata fino al 30 giugno 1965, con il contributo statale annuo di L. 200.000;

Vista la deliberazione n. 48, in data 5 aprile 1965, con la quale il consiglio provinciale di Rovigo ha determinato di rinnovare l'adesione al consorzio stesso per un decennio, a decorrere dall'anno 1966, elevando, nel contempo, a L. 1.000.000 il contributo annuo della provincia;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Rovigo con regio decreto 13 febbraio 1939, n. 500, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 1.000.000 (unmilione).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Rovigo.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 304

(13237)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 20 settembre 1941, n. 1296, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Bari, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1954, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata fino al 30 giugno 1963, con il contributo statale annuo di L. 300.000;

Vista la deliberazione n. 128 del 7 maggio 1965, con la quale il Consiglio provinciale di Bari ha determinato di rinnovare l'adesione al consorzio stesso, a decorrere dall'anno 1963, elevando, nel contempo, il contributo annuo della provincia a L. 1.000.000;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Bari con regio decreto 20 settembre 1941, n. 1296, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 1.000.000 (unmilione).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Bari.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1967

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 303

(13236)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2003, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la

provincia di Taranto, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 22 novembre 1953, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata fino all'esercizio finanziario 1961-62 con il contributo statale annuo di L. 100.000;

Vista la deliberazione n. 42, in data 24 giugno 1965, con la quale il consiglio provinciale di Taranto ha determinato di rinnovare l'adesione al consorzio stesso per un decennio a decorrere dall'anno 1965, elevando nel contempo il contributo della provincia a L. 2.000.000 annui;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Taranto con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2003, è prorogata per cinque anni, a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Taranto.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 307

(13235)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967.

Costituzione del consorzio di rimboschimento tra lo Stato ed il comune di Maratea (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Vista la deliberazione n. 135 del 28 ottobre 1965, con la quale il consiglio comunale di Maratea (Potenza) chiede di poter costituire, a norma del precitato art. 75, un consorzio tra lo Stato e lo stesso comune di Maratea, al fine di promuovere il rimboschimento dei terreni nudi e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, siti in agro del comune medesimo, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Considerato che con tale deliberazione il comune di Maratea si impegna a corrispondere al consorzio un contributo annuo di L. 1.500.000;

Riconosciuta la opportunità di aderire alla costituzione del proposto consorzio tra lo Stato ed il comune di Maratea, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi sul relativo capitolo del bilancio statale;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del medesimo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' costituito, ai sensi dell'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, un consorzio tra lo Stato ed il comune di Maratea (Potenza) per promuovere il rimboschimento dei terreni nudi e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, siti in agro del comune medesimo, vincolati per scopi idrogeologici. La attività di tale consorzio è regolata dalle norme procedurali contenute nel predetto decreto-legge e nel relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il contributo annuo di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per la durata di un quinquennio, a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno 1970 compreso.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte del comune di Maratea.

Il contributo statale relativo agli anni 1966 e 1967 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 15 settembre 1967

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 302

(13238)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1967.

Prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari per gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, n. 1613;

Visto il decreto interministeriale, in data 7 agosto 1966, col quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1966-67 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione ad accertamenti svolti sui costi di produzione e di distribuzione dei libri predetti, di modificare per gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1966;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1967-68, il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari è stabilito nella misura complessiva di L. 1770 per i testi del primo ciclo e di L. 6670 per i testi del secondo ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
I	L. 920	—
II	» 850	—
III	» 820	L. 1.220
IV	» 820	» 1.420
V	» 870	» 1.520

Per l'anno scolastico 1968-69, il prezzo massimo di copertina dei predetti libri di testo è stabilito nella misura complessiva di L. 1790 per i testi del primo ciclo e di L. 6830 per i testi del secondo ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
I	L. 940	—
II	» 850	—
III	» 850	L. 1.250
IV	» 850	» 1.450
V	» 880	» 1.550

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai lo sconto del 5,50 % sui prezzi di copertina.

Roma, addì 14 settembre 1967

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(13357)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13049)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « L'Unione », con sede in Sesto Cremonese (Cremona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 21 e 29 ottobre 1967 alla società cooperativa di consumo « L'Unione », con sede in Sesto Cremonese (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « L'Unione », con sede in Sesto Cremonese (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Amelio Ferragni in data 2 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Amedeo Cocchetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(13152)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 14, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 4 febbraio 1963);

Tariffa 14 J, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 17 ottobre 1966).

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: Andreotti

(13243)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 15 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: Picardi

(13189)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Emissione dal 1° gennaio al 29 febbraio 1968 di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1967, n. 1241, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle assemblee legislative il 31 luglio 1967;

Visto l'art. 14 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° gennaio 1968 al 29 febbraio 1968 di buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie	F	da	L.	100.000
»	G	»	»	500.000
»	H	»	»	1.000.000
»	L	»	»	5.000.000
»	M	»	»	10.000.000
»	N	»	»	50.000.000
»	O	»	»	100.000.000
»	P	»	»	500.000.000
»	Q	»	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzc per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 61

(86)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1967:

Perrotta Giovanni, notaio residente nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Bagni di Lucca, distretto notarile di Lucca.

Caruso Gaetano, notaio residente nel comune di Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania.

Alberti Marcello, notaio residente nel comune di Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di S. Giovanni la Punta, stesso distretto.

Russo Lilliana, notaio residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Mascalucia, stesso distretto.

Zaffagnini Gian Carlo, notaio residente nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Masciano Sant'Angelo, stesso distretto.

Sanna Renzo, notaio residente nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo.

Trerotoli Mario, notaio residente nel comune di Scaletta Zanclea, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Biella.

Ginesi Pier Luigi, notaio residente nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Cingoli, distretto notarile di Macerata.

Giuffrida Giuseppe, notaio residente nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento.

Busacca Salvatore, notaio residente nel comune di Barge, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Saluzzo, stesso distretto.

Passino Carlo, notaio residente nel comune di Terralba, distretto notarile di Oristano, e trasferito nel comune di Oristano.

Pastore Gioacchino, notaio residente nel comune di Apriliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

Millozza Maria Teresa, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Acerenza, stesso distretto.

De Tullio Giovanni, notaio residente nel comune di Cisternino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto.

(13561)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1967, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.039.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1967, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.366.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1967, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1967, il comune di Ovodda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(23)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1967, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(24)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1967, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 421.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(25)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1967, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(26)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.928.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(27)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(28)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.076.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(29)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.699.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(30)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(31)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 204.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(32)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.575.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(33)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.597.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(34)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.432.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(35)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(38)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.474.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(36)

Autorizzazione al comune di Roccapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Roccapia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.721.524, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(37)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 722.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(39)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(40)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1967, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.923.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(41)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.437.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(42)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Acquisto di formaggio grana parmigiano-reggiano di produzione 1967 da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, che dispone interventi a sostegno del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari mediante acquisti di formaggio « grana » da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la propria deliberazione adottata nell'adunanza del 16 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 21 novembre 1967, con cui in applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge venivano stabilite modalità e condizioni per il compimento di operazioni di acquisto da parte dell'Azienda di formaggio grana padano;

Ritenuta la necessità di provvedere in applicazione delle stesse disposizioni, a stabilire modalità e condizioni per il compimento di operazioni di acquisto e di conservazione anche del formaggio grana parmigiano-reggiano;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Nell'adunanza del 27 dicembre 1967;

Ha deliberato:

1) L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite con la presente deliberazione, ad un acquisto presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli di formaggio grana parmigiano-reggiano da loro prodotto dal 1° aprile all'11 novembre del 1967 e contrassegnato dal marchio del consorzio dei formaggio parmigiano-reggiano.

L'acquisto viene effettuato per prodotto avente le caratteristiche stabilite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 ed i requisiti di formaggi scelti, mercantili 0-1, secondo gli usi e le consuetudini in vigore.

Le partite acquistabili debbono essere costituite da un minimo di 100 forme, delle quali almeno l'88 per cento deve essere formaggio « scelto »; il restante 12 per cento può essere costituito da formaggio di qualità « 0 » o « 1 ».

Il prezzo di acquisto, riferito a partite di prodotto aventi le caratteristiche ed i requisiti suindicati, è stabilito in lire 1.074,70 al kg., i.g.e. a carico del venditore per merce resa stivata dal venditore nel magazzino di conservazione. Tale prezzo si intende comprensivo di un periodo di franchigia a favore dell'A.I.M.A. di giorni trenta dalla data di perfezionamento dell'acquisto per effettuare le operazioni di ritiro del prodotto ed è maggiorato del compenso di L. 250 per quintale/mese per la conservazione dalla data di primo accertamento ed individuazione della partita impegnata per l'acquisto fino alla data di perfezionamento dell'acquisto.

2) Gli organismi che intendono vendere all'A.I.M.A. formaggio grana parmigiano-reggiano alle condizioni del precedente punto 1) debbono presentare offerta di vendita mediante domanda in carta semplice diretta al presidente dell'Azienda e recante:

a) la denominazione e la sede sociale o principale dell'organismo richiedente;

b) il nome e la sottoscrizione del legale rappresentante dell'organismo stesso;

c) l'ubicazione e la potenzialità, espressa in quintali di latte annui, del caseificio o dei caseifici dell'organismo richiedente, con l'indicazione, altresì, della quantità di latte effettivamente lavorata nell'annata 1966 e della quantità di latte impiegata per la lavorazione a grana nei mesi da aprile a novembre 1967;

d) la quantità di formaggio grana prodotta dal 1° aprile all'11 novembre 1967, espressa in numero di forme con i relativi pesi medi;

e) la quantità, espressa in numero di forme e relativo peso in quintali, di formaggio grana parmigiano-reggiano di produzione 1967 offerta in vendita, nonchè l'indicazione del mese di produzione;

f) l'ubicazione del magazzino di conservazione in cui trovasi la partita di prodotto, con la precisazione se trattasi di magazzino condotto in proprio oppure di magazzino fiduciario;

g) la dichiarazione se l'offerente è disposto o meno a provvedere alla conservazione del prodotto per conto dell'A.I.M.A. negli stessi locali ed in caso affermativo per quale periodo di tempo

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata all'A.I.M.A. od inviata alla stessa con lettera raccomandata entro il 25 gennaio 1968.

3) Sulle domande ricevute l'A.I.M.A. provvede a comunicare agli offerenti, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, le condizioni dell'acquisto e la quantità di prodotto che l'Azienda è disposta ad acquistare, previa individuazione in primo accertamento da parte di apposita commissione di esperti, incaricata dall'A.I.M.A., della quantità e corrispondenza della partita di prodotto alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti.

Nella valutazione delle offerte di vendita ricevute sarà, comunque, data la precedenza agli organismi che nella domanda avranno dichiarato di essere disposti a curare la conservazione del prodotto in qualità di depositario, assicurando altresì la corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto stesso richiede durante la fase di stagionatura. In tali casi l'A.I.M.A., con la lettera prevista al precedente comma comunicherà agli offerenti anche le condizioni del rapporto di deposito.

4) Entro dieci giorni dal ricevimento della lettera dell'A.I.M.A., l'offerente deve inviare all'Azienda, mediante lettera raccomandata a pena di decadenza, formale dichiarazione di accettazione senza riserve delle condizioni comunicate, con la indicazione del conto bancario e postale, intestato all'offerente, nel quale l'A.I.M.A. dovrebbe effettuare i versamenti delle somme dovute al medesimo, oppure delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare, nonchè copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'offerente stesso.

5) All'atto dell'accertamento della quantità, qualità e caratteristiche della partita offerta in vendita, la commissione prevista al precedente punto 3) procede in contraddittorio con il rappresentante dell'organismo venditore, all'individuazione della partita stessa mediante scelta, numerazione con apposita timbratura e pesatura delle forme da considerarsi acquistate dall'A.I.M.A. Del compimento delle operazioni di individuazione della partita impegnata per l'acquisto si redige apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione e dal rappresentante dell'organismo venditore.

Il verbale di individuazione in primo accertamento della quantità di prodotto acquistata è redatto in tre copie originali, delle quali una è destinata al venditore e le altre due all'A.I.M.A.

6) Il pagamento del prezzo, analogamente a quanto si è disposto per l'acquisto del grana padano, è effettuato mediante la corresponsione dell'acconto dell'80 per cento del prezzo stesso dopo il primo accertamento, con ordinativo di pagamento emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale di primo accertamento della partita acquistata e del saldo, successivamente alla scelta definitiva delle forme acquistate.

Il compenso per la conservazione sarà corrisposto successivamente al ritiro della partita acquistata.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il presidente: RESTIVO

(65)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini: « Bianco della Parrina » - « Rosso della Parrina ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini: « Bianco della Parina » - « Rosso della Parina » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tali denominazioni, non ricorrendo per esse le condizioni previste dal decreto sopracitato.

(8)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Valenza (Alessandria)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1967, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 329, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Valenza (Alessandria) relativa alla nuova area da destinare alla costruzione della cantina sociale.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(13505)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2653/3296 del 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1967, registro n. 26, foglio n. 384, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. D'Angelo Vincenzo avverso il provvedimento 17 febbraio 1964 adottato dalla commissione comunale di Castel di Sangro con il quale la predetta commissione aveva revocato l'assegnazione dell'alloggio per senza tetto abitato dal ricorrente

In conseguenza il predetto provvedimento 17 febbraio 1964 è annullato

(13568)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Republica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 234, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto l'8 maggio 1962 dai signori Giovanna Sandrin ved. Compagno, nata a Capodistria l'8 agosto 1889, Dino Compagno, nato a Capodistria il 25 settembre 1921, Nerina Compagno, nata a Capodistria il 23 febbraio 1927, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste viene dichiarato inammissibile riflettendo il merito e non già le legittimità del provvedimento impugnato.

Con decreto del Presidente della Republica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 232, su conforme parere del Consiglio di Stato, i tre ricorsi straordinari proposti il 18 maggio 1963, dal signor Giorgio Savo, nato a Spalato il 26 gennaio 1940, in proprio e quale erede della defunta signora Maria Kalombatovich e dai signori Luigia Savo in Ruzzier, nata a Spalato il 4 novembre 1903, Giampietro Savo, nato a Spalato il 19 giugno 1913, Dora Savo in Lanzetta, nata a Spalato il 23 luglio 1907 e Irene Savo in Lisicic, nata a Spalato l'8 settembre 1901, quali eredi della defunta signora Maria (o Maricci) Savo, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, previa loro riunione, sono respinti perchè infondati.

(13514)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,69	624,70	624,70	624,70	624,65	—	624,68	624,70	624,69	624,70
$ Can.	577,45	577,50	577,75	577,35	577 —	—	577,33	577,35	577,45	577,50
Fr. Sv.	144,13	144,07	144,05	144,075	144,10	—	144,04	144,075	144,13	144.10
Kr. D.	83,85	83,83	83,86	83,855	83,75	—	83,845	83,855	83,86	83,85
Kr. N.	87,45	87,45	87,46	87,46	37,45	—	87,435	87,46	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,89	120,68	120,80	120,79	120,70	—	120,785	120,79	120,86	120,80
Fol.	173,47	173,51	173,55	173,53	173,55	—	173,51	173,53	173,47	173,48
Fr. B.	12,57	12,572	12,5750	12,5720	12,57	—	12,57	12,5720	12,57	12,57
Franco francese	126,97	126,96	126,99	126,995	126,90	—	126,98	126,995	126,97	127 —
Lst.	1503,15	1503,70	1503,50	1503,75	1503,60	—	1503,50	1503,75	1503,15	1503,85
Dm. occ.	156,04	156,02	155,96	156 —	155,95	—	156,02	156 —	156,04	156,02
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,16	24,1525	24.15	—	24,16	24,1525	24,17	24,17
Escudo Port.	21,90	21,87	22 —	21,90	21,65	—	21,855	21.90	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,97625	8,95	—	8,975	8,97625	8,97	8,97

Media dei titoli del 5 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,69
1 Dollaro canadese	577,37
1 Franco svizzero	144,057
1 Corona danese	83,85
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,787
1 Fiorino olandese	173,52
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,987
1 Lira sterlina	1503,625
1 Marco germanico	156,01
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,976

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1967, registro n. 5, foglio n. 84, con il quale venne indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con lettera n. 805/S.G. del 30 settembre 1967, per la nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Felici dott. Danilo, primo referendario del Consiglio di Stato.

Membri:

Bracaglia Giuseppe, direttore di segreteria del Consiglio di Stato;

Fabbrocini dott. Giovanni, direttore di segreteria del Consiglio di Stato.

Quale esperto per la prova pratica, di cui all'art. 41, ultimo comma, della legge 10 aprile 1964, n. 193, è aggregato alla commissione l'agente tecnico del Consiglio di Stato Ramelli Luciano.

Le funzioni di segretario dell'anzidetta commissione saranno esercitate dal dott. Michele Vinicola, consigliere di 2ª classe delle Intendenze di finanza, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relativa spesa farà carico al capitolo 1081 del bilancio di previsione dello Stato - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 293

(13252)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1710, in data 9 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 successivo, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1711 del 9 giugno 1967, concernente la dichiarazione dei vincitori del predetto concorso, nonchè il successivo decreto n. 2005, in data 3 luglio 1967, con il quale i dottori Aldo Ruina e Pierluigi Rubino venivano rispettivamente dichiarati vincitori delle condotte mediche delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano del comune di Acquapendente;

Considerato che gli stessi hanno espressamente dichiarato di rinunciare alle sedi loro assegnate e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina dei concorrenti che li seguono in graduatoria;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai candidati risultati idonei;

Considerato che il dott. Giuseppe Ricci (6° classificato) ha dichiarato di accettare la condotta medica di Torre Alfina e il dott. Impero Dionisi (12° classificato) la condotta di Trevinano;

Ritenuto di dover far luogo alla nomina dei predetti sanitari;

Visto il regio decreto 19 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ricci ed il dott. Impero Dionisi, sono dichiarati rispettivamente vincitori della condotta medica della frazione di Torre Alfina e della condotta medica della frazione di Trevinano del comune di Acquapendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo della prefettura di Viterbo, nonchè a quello del comune interessato.

Viterbo, addì 16 dicembre 1967

Il medico provinciale: CORDA

(13524)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3847 dell'11 luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con propri decreti n. 6646 del 25 novembre 1966 e n. 2844 del 31 maggio 1967;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Zorbini Vincenza	punti	55,414	su 120
2. Torsellini Clelia	»	54,893	»
3. Furgeri Sara	»	54,405	»
4. Miconi Caterina	»	53,741	»
5. Grassetti Andreina	»	52,668	»
6. Narducci Clelia	»	48,437	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 14 dicembre 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6553 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965;

Considerato che una sola condotta è stata posta a concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Zorbini Vincenza risultata prima nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Falerone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 14 dicembre 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(13523)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2651, del 1° marzo 1967, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966 (1 posto per il comune di Lonato ed 1 posto per quello di San Paolo);
Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 12 dicembre 1967;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;
Vista l'istanza di ammissione al concorso predetto, avanzata dal candidato dott. Giovanni Angeli, con cui il medesimo chiede anche l'applicazione, nei propri confronti, del beneficio della « precedenza » di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (modificato dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367), quale invalido civile di guerra;
Considerato che tanto il comune di Lonato quanto quello di San Paolo hanno ciascuno in pianta organica un solo posto di ruolo di veterinario condotto e che, pertanto, non ricorre la possibilità di riservare al concorrente invalido civile di guerra dott. Giovanni Angeli nessuno dei due posti di cui al concorso de quo, nella misura prevista dagli articoli 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;
Visti gli articoli: 2 e 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375; 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367; 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;
Vista la circolare n. 20400.1.AG.61 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica - Servizi amministrativi - Divisione 1ª, in data 28 febbraio 1951;
Visti gli articoli: 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'articolo 69 del vigente testo unico leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazione su 120:

1. Torri Bartolo Andrea . . . . . . punti 80,305
2. Savoldi Armando . . . . . . » 71,110
3. Maestri Silvestro . . . . . . » 69,580
4. Ruggeri Carlino . . . . » 67,980
5. Messana Antonino . . . . . . punti 63,685
6. Angeli Giovanni . . . . » 52,287
7. Alizoni Alessandro . . . . . . » 51,500

Viene rigettata l'istanza del candidato dott. Giovanni Angeli, tendente ad ottenere la « precedenza » nella graduatoria di cui innanzi;
Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori;
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni di Lonato e San Paolo.

Brescia, addì 15 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei sette candidati risultati idonei nel concorso per i due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966;
Tenuto presente l'ordine di graduatoria di detti candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;
Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Torri Bartolo Andrea: Lonato;
2) Savoldi Armando: San Paolo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; per otto giorni consecutivi, esso sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni di Lonato e San Paolo.

Brescia, addì 15 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(13221)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3622/67 del 22 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1965 di cui al bando di concorso n. 2101/66 del 31 agosto 1966;
Visto il proprio decreto n. 3623/67 del 22 novembre 1967, relativo alla assegnazione delle condotte veterinarie ai candidati dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi;
Considerato che il dott. Serafini Giovanni, vincitore della condotta veterinaria di S. Giorgio Lomellina, Cergnago, Ottobiano e Valeggio ha rinunciato alla predetta sede come da nota n. 3691/67 in data 27 novembre 1967;
Considerato altresì che il concorrente dott. Antoninetti Angelo, collocato in graduatoria dopo il dott. Serafini Giovanni, ha dichiarato di rinunciare alla nomina come risulta dalla lettera n. 3780/67 in data 5 dicembre 1967;
Ritenuto pertanto di dover assegnare la condotta consorziata di cui trattasi al dott. Zorzoli Giovanni che segue in graduatoria i rinunciatari;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3623/67 del 22 novembre 1967, il dott. Zorzoli Giovanni e dichiarato vincitore della condotta veterinaria di San Giorgio Lomellina, Cergnago, Ottobiano e Valeggio, in sostituzione dei dottori Serafini Giovanni ed Antoninetti Angelo.

Il presidente del suddetto consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 13 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(13220)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 611, del 3 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto, vacanti nei comuni di questa provincia al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 415, del 15 febbraio 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice, del concorso stesso;
Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;
Ritenuto regolare l'operato della commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Sabbatino Domenico	punti	73,240	su 120
2. Brongo Eugenio	»	70,465	»
3. Pascarella Antonio	»	69,366	»
4. Silvestri Eduardo	»	69,288	»
5. Petteruti Antonio	»	68,984	»
6. Merola Giuseppe	»	67,980	»
7. Vecchione Fernando	»	67,204	»
8. Monda Marion	»	65,983	»
9. Bischetti Daniele	»	65,690	»
10. Poeta Mario	»	62,320	»
11. Di Pietro Modestino	»	60,066	»
12. Trotta Salvatore	»	59,246	»
13. Misericordia Francesco	»	58,200	»
14. Sangiuliano Michele	»	57,450	»
15. Paparella Raffaele	»	57.036	»
16. Ferrari Giovanfrancesco	»	53,833	»
17. Papa Aldo	»	53,233	»
18. Santoro Michele	»	53,050	»
19. Ventriglia Carmine	»	52,680	»
20. Cerchia Elio	»	49,580	»
21. Sansobrino Paolo	»	47,350	»
22. Lastoria Lino	»	46,150	»
23. Scarpa Ernesto	»	46,000	»
24. Massa Remo	»	42,500	»
25. Calitri Vito	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura.

Caserta, addì 18 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: VACCARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3082 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di questa provincia al 30 novembre 1965;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei fino all'attribuzione dei posti messi a concorso;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Sabbatino Domenico: Sessa Aurunca;
2) Brongo Eugenio: consorzio Formicola - Castel di Sasso Liberi - Pontelatone.
3) Pascarella Antonio: consorzio di Gallo e Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura.

Caserta, addì 18 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: VACCARO

(13522)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1967, n. **8.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 12 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' aprovato il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1965 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*:

Fondo cassa al 31 dicembre 1964	L.	534.246.338
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1965	»	13.829.807.642
	L.	14.364.053.980
Totale dei pagamenti eseguiti durante lo esercizio 1965	»	11.697.210.832
Fondo cassa al 31 dicembre 1965 a debito del cassiere provinciale	L.	2.666.843.148

2) *Gestione finanziaria*:

a) gestione di competenza

entrate accertate in conto competenza	L.	11.992.524.811		
Uscite accertate in conto competenza	»	10.978.791.269		
Attività della gestione di competenza			L.	1.013.733.542

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti			
Avanzo cassa al 1° gennaio 1965	L. 534.246.338		
Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 1965	» 9.269.806.748		
Totale attività	L. 9.804.053.086		
Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 1965	» 9.909.137.995		
Passività della gestione residui .		L.	105.084.909
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1965		L.	908.648.633

3) *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività . . .	L.	16.694.956.234
Totale delle passività	»	13.800.067.620
Attività netta al 31 dicembre 1965 . . .	L.	2.894.888.614

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio finanziario 1965 da riportare nel bilancio 1966, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1965 . .		L.	2.666.843.148
Residui attivi delle gestioni 1964 e retro, rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1965	L. 3.949.886.227		
Residui attivi dell'esercizio 1965 . .	» 3.482.637.690		
		L.	7.432.523.917
Totale attività . . .		L.	10.099.367.065

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi delle gestioni 1964 e retro rimasti da pagare al 31 dicembre 1965	L. 4.757.745.637		
Residui passivi dell'esercizio 1965 .	» 4.432.972.795		
Totale passività		L.	9.190.718.432
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1965		L.	908.648.633

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 11 dicembre 1967, n. 9.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 12 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1967, è introdotta la seguente variazione:

In aumento con modificazione di dizione:

Cap. 151 — Quota regionale relativa a nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione

(leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11, e 18 agosto 1967, n. 20)

(vedi uscite cap. 622)

(da L. 37.500.000 = a . 137.500.000) . . . . L. 100.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 622 — Cat. XIV - Spesa relativa a nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione

(leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11 e 18 agosto 1967, n. 20)

(vedi entrate cap. 151)

(da L. 37.500.000 = a L. 137.500.000 . . . . L. 100.000.000

Integrazione di dizione:

Cap. 565 — Cat. VIII Spesa per la costruzione del nuovo cantiere provinciale, compresi gli alloggi dei custodi ed i locali per uffici e servizi L. 65.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(13372)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.